

Proc. n. 21619/2018 V.G.



**TRIBUNALE DI TORINO**

Sesta Sezione Civile

Il Giudice Designato, dott.ssa Manuela Massino,  
letto il ricorso con cui ha formulato domanda di **liquidazione del patrimonio**, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;  
ritenuta la competenza del Tribunale adito;  
rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della legge n. 3/2012 e che sussistono i requisiti soggettivi indicati dal comma 2 dell'art. 7 della citata legge;  
preso atto che l'O.C.C., **dr. Stefano SCAGNELLI**, ha escluso la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 l.f. e ha attestato la fattibilità della liquidazione del patrimonio, non ha rilevando l'esistenza di atti che potrebbero costuire frode o arrecare danno ai creditori  
rilevato che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinques* Legge 3/12;  
ritenuto che il Liquidatore nominato debba procedere alla liquidazione dei beni immobili e mobili con modalità di vendita che consentano di perseguire il maggior soddisfacimento dei creditori e dunque con idonea pubblicità e invito a manifestazioni di interesse;  
ritenuto congruo definire il limite di quanto occorre al mantenimento del ricorrente e del loro nucleo familiare nella somma dal medesimo indicata;  
**dichiara**  
aperta la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di  
;  
**nomina**  
liquidatore il **dr. Stefano SCAGNELLI**, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui all'art. 14 *sexies* L. 3/12  
**dispone**  
che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

**dispone**

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura del Liquidatore, sul sito internet del Tribunale di Torino, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

**dispone**

che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante;

**ordina**

che il debitore consegni al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

**ordina**

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore (ove il patrimonio comprenda beni mobili o beni immobili registrati).

Si comunichi.

Torino, 8.8.2018

Il Giudice Delegato  
(D.ssa Manuela Massino)

TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE FALLIMENTI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, 13 AGO 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Roberto Vallino